

# INFORMATIVA MAGGIO 2013

## **SCADENZA VALIDITÀ AUTOCERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Il ministero del lavoro e delle politiche sociali in seguito a numerose richieste giunte per chiarimenti in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi (ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.) ha definito la validità dell'autocertificazione dei rischi sino al 31 Maggio 2013.**

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n.285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L' articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

**Ricordiamo che la mancata stesura del documento di valutazione dei rischi è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2500 euro a 6400 euro, oltre alle sanzioni dovute ad eventuali fattori correlati che potrebbero raggiungere diverse migliaia di euro.**

**In sintesi le aziende che occupano sino a 10 lavoratori che hanno autocertificato l'avvenuta valutazione dei rischi, potranno avvalersene sino al 31 maggio 2013, dal primo giugno dovranno redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi). Pertanto chi volesse sapere immediatamente la propria posizione, è pregato di contattarci agli uffici al n°035-831093 o tramite mail [info@aurema.it](mailto:info@aurema.it)**

## **ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI**

**È stato pubblicato il D.M. 20 marzo 2013 che stabilisce le modalità per l'entrata in vigore del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti.**

L'entrata in vigore del SISTRI avverrà in modo graduale e progressivo.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad "allineare" i dati e le informazioni comunicate al sistema, dal 30 aprile al 30 settembre 2013.

La partenza, per questi soggetti è prevista per il 1° ottobre 2013.

Per gli altri operatori il sistema sarà operativo a partire dal 3 marzo 2014 e il periodo di "allineamento" è compreso tra il 1° ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014.

Il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

**In sintesi tutte le aziende già iscritte e coloro che devono aderire al SISTRI devono provvedere all'allineamento (procedere alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, e all'eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi) entro il 1° ottobre 2013 se producono e gestiscono rifiuti pericolosi; entro il 14 Marzo 2014 per coloro che gestiscono rifiuti non pericolosi.**

## **PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE ASL SULLE MACCHINE ED ATTREZZATURE**

**Indicazioni procedurali del Coordinamento delle Regioni in merito all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e della nuova direttiva macchine. Le procedure per non conformità ai RES (requisiti essenziali di sicurezza), in caso di vizio palese e vizio occulto e in caso di rischio grave e immediato.**

In relazione alle attrezzature di lavoro il comma 4 dell'art. 70 del Decreto legislativo 81/2008 attribuisce all'organo di vigilanza un importante ruolo per il controllo in merito al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.

E se per una corretta valutazione della reale situazione di rischio di un'attrezzatura è necessario conoscere le direttive di prodotto, la nuova Direttiva Macchine - recepita in Italia con il D.lgs. 17/2010 - ha introdotto diverse novità che incidono direttamente sull'attività di vigilanza.

Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l'applicazione dell'art. 70, comma 4, del D.lgs. 81/2008.

Riguardo alle **procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES (requisiti essenziali di sicurezza)**, le azioni da mettere in campo da parte degli Organi di vigilanza territorialmente competenti "sono di due tipi:

- **azioni di tipo amministrativo**, con la segnalazione dell'esemplare riscontrato non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la procedura prevista dall'art. 70, comma 4, del D.lgs. 81/08 e dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. 17/2010";
- **azioni di tipo penale**, "previste dall'art. 70, comma 4, del D.lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione. L'azione penale da adottare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.lgs. 758/94 e, cioè, **idonea 'prescrizione'** atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata".

Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, oltre alla specifica prescrizione, l'Organo di Vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d'uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell'adeguamento dell'attrezzatura.

Di seguito si riportano le procedure in caso di **vizio palese** ("una situazione di pericolo che si sia manifestata in fase di utilizzo dell'attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa"): in questo caso nei confronti del datore di lavoro "utilizzatore" viene "contestata la violazione dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si applica la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 e si comunica la notizia di reato alla Autorità Giudiziaria competente per territorio".

La prescrizione idonea ad eliminare il rischio "può contenere:

- **indicazioni precise** se: è possibile una sola soluzione, oppure le soluzioni possibili possono essere realizzate senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante dell'attrezzatura ai fini della sicurezza (soluzioni diverse possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una 'rimarcatura' CE dell'attrezzatura);

- **indicazioni generiche** se: esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee; a seconda della soluzione adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati. In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguare l'attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro tecnico di sua fiducia".

Riguardo alle **procedure in caso di situazione di rischio riconducibile a "vizio occulto"** (Carenza legata ad aspetti progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall'uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie), dove "non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e, quindi, dove non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l'organo di vigilanza di impartire 'idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro".

**In sintesi le regioni hanno stilato delle procedure unificate in merito alla vigilanza sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riferiti alle macchine ed attrezzature e le eventuali sanzioni in caso di non conformità delle stesse.**

**Aurema S.r.l.**